



Comune di Minervino Murge



Comune di Canosa di Puglia - Capofila -



Comune di Spinazzola

**AMBITO TERRITORIALE DI CANOSA DI PUGLIA
D.S.S. N° 3 - ASL BAT**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
E SOCIOSANITARI**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, costituenti l'Ambito Territoriale, nell'esercizio delle proprie funzioni provvedono alla gestione dei servizi sociali e sociosanitari di Ambito aventi per oggetto attività rivolte a:

- garantire ai cittadini residenti nei comuni dell'ambito in situazione di particolare fragilità fisica, sociale e psicologica, la possibilità di permanere nel proprio domicilio di residenza;
- prevenire e rimuovere le cause che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle strutture, ai servizi e alle prestazioni sociali e sociosanitari;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Fatta salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, si ricorre alla gestione dei servizi sociali e sociosanitari mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono: motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate); motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi); motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

Nella definizione delle modalità di affidamento, l'Ufficio di Piano:

- favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali e sociosanitari, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individua, tra le forme di aggiudicazione ristrette o negoziate, quelle che consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- Favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- Definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente.

Nella gestione dei servizi sociali e sociosanitari devono essere assicurate l'informazione, la partecipazione e la tutela dei cittadini utenti.

ART.3 MODALITÀ' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi e per le forniture in economia si fa riferimento a quanto disposto dalla disciplina stabilita D. Lgs. n. 50/2016 ed alle eventuali e successive modificazioni ed integrazioni.

L'affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D. lgs 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei 4 conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.

L'acquisizione di forniture di beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 D. lgs. 50/2016, avviene, secondo le seguenti modalità:

1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, fermo restando la facoltà di procedere comunque come al seguente punto 2;
2. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esitanti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

ART. 4 CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione dei servizi sociali e sociosanitari a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. Per l'affidamento di servizi, di pubbliche forniture di beni e lavori di installazione delle forniture, si osserveranno le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 5 SOGGETTI DELL’AFFIDAMENTO

Partecipano alla gestione dei servizi sociali e sociosanitari gli operatori economici ai sensi della normativa vigente, i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali e sociosanitari, si considerano soggetti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017:

- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni riconosciute e non riconosciute;
- gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- le organizzazioni di volontariato;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e quelli previsti della L.R. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale di attuazione n. 4/2007

Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari.

I soggetti di cui al precedente comma del presente articolo, che non presentino organizzazione di impresa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento, in ragione dell'appartenenza territoriale, per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo lo svolgimento di attività che presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, o comunque, contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione

di servizi, fatta eccezione per azioni sperimentali ed innovative, per la cui realizzazione, a seguito di procedura di istruttoria pubblica, come disciplinata dal successivo art. 12, sia stata condivisa l'opportunità di un coinvolgimento diretto dei soggetti di cui al precedente comma 2, non organizzati con modalità di impresa.

A tal fine l'Ambito Territoriale, potrà sottoscrivere apposite Convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e l'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., ed indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della L.R. 19/06. Per le organizzazioni di volontariato le Convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 11/1994.

ART. 6 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

I Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, costituenti l'Ambito territoriale sociale, nell'esercizio delle proprie funzioni, procedono all'affidamento dei servizi sociali e sociosanitari ricorrendo alle procedure previste e disciplinate dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nelle procedure di affidamento, l'Ambito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nelle procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali e sociosanitari, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, si individuano clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del C.C.N.L. e la normativa di rango superiore.

In ogni caso, l'eventuale riduzione di prezzo, entro i limiti consentiti dal bando, di cui al successivo art. 9, non può inficiare la qualità complessiva del servizio, né produrre una disapplicazione della normativa sui C.C.N.L., quanto ai compensi del personale e agli oneri contributivi previsti per legge, ai fini previdenziali ed assicurativi.

L'Ambito, in attuazione della L.R. 19/2006, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individua, anche in considerazione del principio di speditezza dell'attività amministrativa, di volta in volta, la procedura più adeguata per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.

Per le procedure di affidamento della gestione dei servizi da aggiudicarsi con procedura aperta, il Dirigente nomina apposita Commissione ai sensi dell'art. 77 del D. lgs. 50/2016. Nel rispetto del principio di rotazione, tra i componenti delle commissioni, gli stessi saranno nominati anche tra il personale operante e/o che ha acquisito esperienza c/o i Servizi Politiche Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale

Per ogni singolo intervento da realizzarsi in relazione al Piano Sociale di Zona, il Dirigente dell'Ufficio di Piano, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, nomina un responsabile del procedimento, unico per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione ovvero per la sola esecuzione, da individuare tra il personale di categoria D in servizio presso i Comuni dell'Ambito.

Nel Caso in cui l'Ufficio di Piano abbia a disposizione un *budget* da destinare al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi da parte di soggetti terzi all'Amministrazione, l'Ufficio potrà promuovere altresì forme ad evidenza pubblica finalizzate alla selezione di proposte progettuali da

sottoporre a finanziamento, nel qual caso ciascuna proposta dovrà essere valutata attribuendo un peso specifico al prezzo ed un peso specifico agli aspetti progettuali.

ART. 7 RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

Nel rapporto tra i Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, costituenti l'ambito territoriale e i soggetti del Terzo Settore, che presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali e sociosanitari, sicché la Stazione appaltante, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

ART. 8 RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

Nel rapporto tra i Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, costituenti l'Ambito territoriale ed i soggetti del Terzo Settore, i quali non presentino organizzazione di impresa, di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, in coerenza con quanto espresso dallo stesso art. 5, comma 4, del presente regolamento e dalla L. 266/1991, si configura un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute. Alla Stazione appaltante, pertanto, è preclusa, in tal caso, ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione, come disciplinata dal successivo art. 13, in particolare quando si tratti di realizzare azioni innovative e sperimentali, a seguito di istruttoria pubblica, come previsto al richiamato art. 5, comma 4, del presente regolamento.

I Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, costituenti l'Ambito territoriale previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:

- a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
- b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
- c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.

Nella Convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali e sociosanitari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;

- c) Solidità economica e finanziaria, attestata dal bilancio e/o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- d) Esperienza documentata nei servizi oggetto dell'appalto ovvero nei servizi ritenuti affini, così come definiti nel disciplinare di gara, a seconda dello specifico servizio da affidare;
- e) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, in conformità con la normativa regionale vigente;
- f) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza di cui al punto precedente;
- g) Regolarità contributiva;
- h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
- i) Fatturato complessivo dell'ultimo decennio almeno pari al 50% dell'importo a base di gara nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nei servizi ritenuti, così come definiti nel disciplinare di gara, non limitando la partecipazione anche a micro imprese;

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), g) del precedente comma 1.

In caso di associazioni e raggruppamenti, i requisiti di cui alle lettere d) e i) possono essere soddisfatti in proporzione alla quota di esecuzione dell'affidamento garantendo comunque, nel complesso, il 100% di quanto richiesto dalla stazione appaltante.

I requisiti in premessa sono valutati dalla Commissione in seduta aperta. La Commissione dispone l'ammissione o l'esclusione delle concorrenti previo, ove ne ricorra la fattispecie, soccorso istruttorio nonché le comunicazioni previste ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

Al fine della aggiudicazione delle gare è fatto divieto di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nella procedura di valutazione delle proposte al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un valore numerico pari a 20 punti.

Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, la stazione appaltante assegna n.20 punti all'offerta economica più conveniente, per le restanti adotta la seguente formula di calcolo: ***Valore assoluto dell'offerta minima presentata x 20 /Valore assoluto dell'offerta considerata;***

ART.11 DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, la Stazione appaltante deve tener conto principalmente dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo finale stimato del servizio.

La Stazione appaltante, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà orientativamente riferirsi alle tabelle ministeriali e verificare

nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto il rispetto delle norme di previdenza e assistenza nonché delle disposizioni sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi distribuendo, in modo il più possibile omogeneo, n.80 punti e utilizzando nello specifico i seguenti macro criteri di valutazione:

- **QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA;**
- **QUALITÀ' DEL SERVIZIO;**
- **QUALITA' ECONOMICA;**

Tali macro-criteri potranno essere articolati, a mero titolo esemplificativo, tenendo presente i seguenti punti: presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio; dotazione strumentale; capacità di contenimento del *turn over* degli operatori; strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; numero di amministrazioni assistite; formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali; capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali; adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti possesso della carta dei servizi; capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio; rispetto all'accessibilità dell'offerta, alle metodologie di coinvolgimento degli utenti, ai servizi complementari; modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti); certificazione di qualità e tutela etica dei lavoratori.

Sulla scorta di quanto stabilito in premessa e al predetto art. 10, il totale dei punti disponibili per la valutazione dell'offerte tecnica è di 80 punti e quello dell'offerta economica è di 20 punti per un totale di 100 punti.

ART. 13 ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE

L'Ufficio di Piano, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, può, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 19/2006, indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.

Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.

Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei requisiti già definiti all'art.9.

Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dagli specifici avvisi pubblici. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

L'Ufficio di Piano, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.

Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi: presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa; definizione delle modalità e dei tempi di lavoro; presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti; elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ufficio di Piano definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

ART. 14

CONVENZIONI PER IL CONCORSO ALLA ATTUAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI

L'Ufficio di Piano, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definisce i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e ne dà informazione a mezzo di pubblico avviso con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali.

I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente si configurano come attività che non presentano elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, ovvero attività di tipo innovativo e sperimentale, per le quali si è resa necessaria una istruttoria pubblica per la coprogettazione. Si esclude pertanto la convenzione quale forma contrattuale da instaurarsi tra Comune e soggetto privato a seguito di gara d'appalto.

L'Ambito, per il tramite dell'Ufficio di Piano, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

- iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
- esperienza documentata, di durata almeno annale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.

Nelle convenzioni dovranno essere specificati, tra gli altri, la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti, i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, la durata che deve essere preventivamente individuata in considerazione della tipologia di servizio da erogare ed in modo da garantire la libertà di accesso, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 15

CONCESSIONE DI SERVIZIO

Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, l'Ambito, e/o i singoli Comuni dello stesso, può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.

La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è effettuata in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti individuati all'art.5 del presente regolamento ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d'impresa, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;
- solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;
- esperienza documentata, di durata almeno annuale, nel settore oggetto della concessione;
- presenza delle figure professionali, operative all'interno dell'impresa, previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Per la individuazione del soggetto concessionario, la Stazione appaltante utilizza una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, tra quelli indicati al comma 4 del presente articolo, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione. Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio, l'Ambito utilizza le indicazioni di cui all'art. 12, comma 2 del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.

ART. 16

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale può acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali e sociosanitari, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal regolamento regionale.

Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali e sociosanitari nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento regionale. In particolare possono essere accreditati:

- strutture e servizi pubblici;
- enti e organismi a carattere non lucrativo;
- strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 17 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel regolamento regionale.

L'accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a regime nell'Ambito Territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

- erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
- partecipare all'istruttoria pubblica;
- entrare nell'elenco di Ambito territoriale dei soggetti per i quali l'Ambito possa erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto.

L'accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetti terzi.

ART. 17 REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'art. 15, comma 2 del presente regolamento, dall'Ambito, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale, ove previsto dall'art. 53 della L.R. 19/2006;
- esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo decennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l'accreditamento; tale criterio non si applica per le strutture e i servizi introdotti per la prima volta dalla L.R. 19/2006;
- coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo;
- verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi:

- programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori;
- adozione della carta dei servizi, con l'indicazione delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;
- presenza operativa, all'interno dell'impresa, delle figure professionali minime richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;
- posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;
- definizione precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le procedure di supervisione;
- definizione della modalità di accoglimento della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante l'adozione della cartella-utente.

L'Ufficio dei Servizi Sociali territorialmente competente all'interno dell'Ambito, nell'attivare le procedure di accreditamento, può considerare, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto richiedente l'accREDITamento anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa all'attività oggetto del provvedimento di accREDITamento, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ART. 18 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

In un quadro complessivo di tutela dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi sociali e sociosanitari, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nella carta dei servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Servizio Politiche Sociali del Comune presso cui il servizio è erogato.

Le modalità e i termini delle verifiche ispettive, che dovranno essere svolte con cadenza almeno semestrale, saranno oggetto del contratto tra la Pubblica Amministrazione e il soggetto erogatore.

I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART. 19 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale e sociosanitario relativo, l'Ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

E' causa di cessazione dell'appalto, oltre al mancato rispetto della qualità di erogazione dei servizi esternalizzati, anche il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro dei lavoratori impegnati nei servizi appaltati e nello specifico, l'Ufficio di piano, potrà avvalersi di segnalazioni pervenute dal Servizio Politiche Sociali dei Comuni dell'Ambito.

ART. 20 PRINCIPIO DI OMOGENEITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali e sociosanitari a soggetti terzi viene applicato per gli interventi e i servizi sociali e sociosanitari programmati nel Piano Sociale di Zona ed esternalizzati dall'Ufficio di Piano, in quanto individuati a gestione di Ambito.

I Servizi Politiche Sociali dei Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola hanno facoltà di applicare il presente Regolamento anche sulle procedure di esternalizzazione degli interventi e dei servizi sociali di competenza di ciascun singolo Comune.

ART.21 CLAUSOLA DI ADESIONE NEGLI APPALTI

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia agisce come stazione appaltante unica per i Servizi sociali dell'Ambito Territoriale costituito tramite Convenzione per la gestione

associata tra i comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola e al fine d'individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per tutta la durata dell'appalto è rimessa facoltà per i Dirigenti/Responsabili dei Servizi Politiche Sociali, ai sensi dell'art.63 comma 3 lettera b) D.lgs. 50/16, di operare consegne complementari al servizio ulteriori.

In tali circostanze i Responsabili dei Servizi Sociali comunali dell'Ambito avranno facoltà di attivare tramite affidamento diretto (e con differente CIG o derivato) il servizio complementare. L'aggiudicataria s'impegna ad attivare per tempo il servizio complementare e a fatturare la prestazione erogata direttamente al Comune richiedente.

ART.22 TUTELA DELLA PRIVACY

Ogni trattamento dei dati personali e gestione dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del Regolamento UE 2016/679.

ART.23 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente e in particolare al D.Lgs. 50/2016 e alle specifiche linee guida ANAC.

ART. 24 NORMA TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento per l'affidamento dei servizi, la Stazione appaltante farà riferimento alle normative statali e regionali disciplinanti la materia dell'affidamento dei servizi.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore con l'approvazione in allegato al Piano Sociale di Zona 2018/2020.